



Comune di Collebeato

D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174

*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
(in vigore dall'11/10/2012)*

Norme di interesse per i Comuni

*Sede di segreteria convenzionata
Segretario generale: dott.ssa Adriana Salini*

D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
(in vigore dall'11/10/2012)
Norme di interesse per i Comuni

art.	Argomento	Sintesi	Note
3, co. 1, lett. a)	OBBLIGO DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	<p>Annualmente, oltre che all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet del Comune, Sindaco, Consiglieri e Assessori dovranno pubblicare: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; ai beni immobili e mobili registrati posseduti; alle partecipazioni in società quotate e non quotate; alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.</p> <p>A tal fine, sarà necessario approvare un apposito regolamento comunale, sia per disciplinare le modalità di pubblicazione, sia per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la mancata o parziale ottemperanza al predetto obbligo di pubblicazione. Le sanzioni stabilite dal decreto vanno da un minimo di duemila al massimo di ventimila euro.</p>	<i>Solo per comuni aventi più di 10.000 abitanti</i>
3, co. 1, lett. b)	PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	<p>Vengono in parte modificate le previsioni del Tuel prevedendo che il parere di regolarità contabile debba essere rilasciato ogni qualvolta una proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</p>	Adeguare dicitura del parere di regolarità contabile.
3, co. 1, lett. c)	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	L'incarico di responsabile del servizio finanziario può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca é disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.	
3,co. 1, lett. d)	TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI	<p>I controlli interni, per il tramite dei pareri di regolarità amministrativa e contabile, sono mirati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, il sistema di controllo interno è diretto a:</p> <p>a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;</p>	Il Regolamento sui controlli interni (o, eventualmente, l'aggiornamento del Regolamento di contabilità) dovrà essere approvato e i controlli resi operativi entro tre mesi (10 Gennaio 2013) dalla data di entrata in vigore

- b) valutare l'**adeguatezza delle scelte compiute** in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il **costante controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) *[solo per enti con più di 10.000 abitanti]* verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento ai contenuti della relazione previsionale e programmatica stabiliti dal Tuel ("Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio."), la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli **organismi gestionali esterni dell'ente**;
- e) *[solo per enti con più di 10.000 abitanti]* garantire il **controllo della qualità dei servizi erogati**, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il sistema dei controlli interni, da regolamentare nel rispetto del principio di autonomia normativa e organizzativa, deve rispettare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Devono partecipare al sistema dei controlli il segretario comunale, il direttore generale, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, ove istituite.

Possiamo distinguere i controlli in:

- **PREVENTIVO, DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**: assicurato dall'apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, oltre che dal rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.
- **SUCCESSIVO**: viene effettuato sotto la direzione del segretario comunale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di revisione aziendale e delle modalità definite dal regolamento sopra citato. **Sono soggetti a tale controllo**: le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione, i contratti e gli altri atti amministrativi scelti con selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. **I risultati** di questa tipologia di controlli devono essere **trasmessi periodicamente** – a cura del segretario – al **consiglio** comunale, ai **responsabili** dei servizi, ai **revisori** dei conti e agli **organi di valutazione** dei risultati dei dipendenti ai fini della valutazione annua.

del decreto.
Dovrà esserne data comunicazione al **Prefetto** e alla sezione regionale di controllo della **Corte dei conti**.
In caso di mancata ottemperanza, il Prefetto assegnerà un termine di 60 giorni per provvedere, decorso il quale avvierà la procedura per lo **scioglimento del Consiglio**.

		<ul style="list-style-type: none"> - STRATEGICO: è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle linee approvate dal Consiglio comunale (riguarda: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, aspetti economico finanziari connessi ai risultati, tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, procedure attuate rispetto ai progetti elaborati, qualità dei servizi erogati, grado di soddisfazione della domanda, aspetti socio-economici. L'unità organizzativa preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici da sottoporre alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità. - SULLE SOCIETA' PARTECIPATE: è indispensabile regolamentare un sistema di controlli sulle società partecipate dall'Ente. I controlli devono essere esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. A tal fine, è necessario definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni raccolte, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. - SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI: Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Anche tale tipologia di controllo dev'essere disciplinata nel regolamento di contabilità dell'ente. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. 	<p><i>Solo per gli enti con più di 10.000 abitanti</i></p> <p>Prevedere modifica del Regolamento di contabilità.</p> <p><i>Solo per gli enti con più di 10.000 abitanti</i></p> <p>Prevedere modifica del Regolamento di contabilità.</p>
<p>3,co. 1, lett. e)</p>	<p>CONTROLLO SEMESTRALE DELLA CORTE DEI CONTI</p>	<p>Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tale fine, il Sindaco, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto è, altresì, inviato</p>	<p><i>Il referto riguarda soltanto gli enti con più di 10.000 abitanti.</i></p>

		al Presidente del consiglio comunale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche semestrali suddette. Per le stesse finalità e scadenze, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.	
3,co. 1, lett. f)	COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE	Ai compiti del responsabile del servizio finanziario viene aggiunto, specificamente, la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Il responsabile agisce in autonomia nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli indirizzi della ragioneria generale dello stato. La segnalazione obbligatoria relativa all'instaurarsi di situazioni in grado di pregiudicare gli equilibri di bilancio dev'essere trasmessa anche alla sezione regionale di controllo della corte dei conti.	
3. co. 1, lett. g)	FONDO DI RISERVA	La metà della quota minima del fondo di riserva (metà dello 0,30 per cento delle spese correnti inizialmente previste in bilancio) è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione possa comportare danni certi all'amministrazione. Qualora l'Ente stia utilizzando entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia attivato anticipazioni di tesoreria, il limite minimo previsto per il fondo di riserva diviene pari allo 0,45 per cento.	
3. co. 1, lett. h)	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato, per alcuna finalità, nel caso in cui l'Ente si trovi nella situazione di utilizzo di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o di attivazione di anticipazioni di tesoreria.	Si tratta di una previsione la cui portata necessita di chiarimenti, soprattutto con riferimento al momento in cui considerare rilevante l'instaurarsi delle situazioni richiamate.
3, co. 1, lett. i)	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA	Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dal Tuel per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. La relativa copertura finanziaria dev'essere effettuata nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento é adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato é data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.	Entro 10 giorni dall'ordinazione della spesa la Giunta deve approvare una proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio. Il Consiglio comunale delibera entro 30 giorni dalla data della deliberazione della proposta da parte della Giunta.
3, co. 1, lett. m)	RENDICONTO DELLA GESTIONE	In caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel in merito allo scioglimento e alla sospensione dei consigli comunali.	
3, co. 1,	FUNZIONI	Vengono modificate le funzioni dell'organo di revisione . Ora, con le modalità stabilite dal regolamento di	Prevedere modifica del

lett. o)	DELL'ORGANO DI REVISIONE	contabilità, il revisore esprimerà pareri, in generale, in merito agli strumenti di programmazione economico-finanziaria, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all'indebitamento, proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni, proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.	Regolamento di contabilità.
3, co. 1, lett. p) e q)	ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE	La tabella contenente i parametri obiettivi sarà da allegare al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento e non più al relativo certificato. Fino all'emanazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. I contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime. <i>Tralascio le norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.</i>	Per l'anno 2013, la condizione di deficitarietà strutturale continuerà ad essere rilevata tramite la tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.
8, co.3	PATTO DI STABILITA' - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del DL 95/2012. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito verranno recuperate nel 2013. A tale fine, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio, del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Inoltre, nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.	
9, co. 4	RIORDINO DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE	In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate e per favorirne la realizzazione, fino al 30 giugno 2013 è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.	